



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Via Vittorio Emanuele – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252 – 📠 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837
e-mail: areatecnica@comunedimontagnareale.it - pec: areatecnica@pec.comunedimontagnareale.it

ORDINANZA SINDACALE N° 30 DEL 12.08.2014

Oggetto : Ordinanza ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs 3.04.2006 n 152 e ss. mm. e ii. e art. 54 D. Lgs 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.- Raccolta, trasporto e conferimento a centri specializzati, per il corretto smaltimento dei rifiuti: ingombranti, speciali non pericolosi e speciali pericolosi.

IL SINDACO

PREMESSO che con le Ordinanze Sindacali nr.: 21/2012, 43/2012, 11/2013, 44/2013, 01/2014 e 04/2014 emesse ai sensi dell'ex art. 191 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm. e ii. ed art. 54 D.Lgs 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. viene assicurato sul territorio comunale il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi

- **che** è compito del Comune garantire, la pulizia e la disinfezione degli ambienti di vita pubblica, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la sistemazione della rete fognante, e tutte le operazioni necessarie a tutela della salute pubblica;
- che sul territorio comunale risultano abbandonati diversi rifiuti : ingombranti, Raee, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - **che** nelle more dell'avvio operativo della costituita Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia, società Consortile per Azioni in sigla S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. (art. 6 L.R. 8 aprile 2010, n.9 e ss.mm. e ii), e' necessario provvedere con urgenza alla rimozione dei rifiuti ingombranti, Raee, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, abbandonati sul territorio comunale; costituendo questi, un potenziale pericolo per incolumità pubblica che si rende necessario prevenire ed eliminare ;
 - **che** con l'ordinanza Sindacale n° 04 del 01.04.2014 alla ditta Pizzo Pippo di Montagnareale P. IVA 01220660839 è stato ordinato ed affidato il servizio di raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi per tutta la durata dell'Ordinanza Sindacale stessa e comunque non oltre il 30 settembre 2014;
 - **che** in data 05/08/2014 Prot. 4252 la ditta Pippo Pizzo con sede in Via Belvedere , 25 – 98060 – Montagnareale – ME, ha prodotto un preventivo di spesa per la rimozione dei rifiuti : a) ingombranti, speciali pericolosi e non pericolosi (*apparecchiature elettriche, rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, frigoriferi, mobili, pneumatici, lastre e serbatoi contenenti amianto*) giacenti nelle aree limitrofe ai cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti) per un costo **di € 1.000, 00 oltre Iva di legge**; b) rimozione, previo incapsulamento e successivo trasporto al centro di conferimento autorizzato, di circa 35/40 mq. di lastre in cemento amianto, che a seguito di maltempo si trovano attualmente depositate nel piazzale antistante il rifugio di contrada Rocca Saracena per un costo **di € 2.200,00 oltre I.v.a. di legge**, garantendo l'assoluto adempimento di tutti gli obblighi di legge previsti dal settore compresa la consegna dei dedicati formulari. **Questi devono inoltre essere completati dalla**

certificazione dell'avvenuto e corretto smaltimento dei rifiuti rilasciata dal titolare dell'impianto, con allegati i titoli abilitativi specifici per la tipologia di rifiuti che vengono conferiti (art. 188 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.);

PRESO ATTO della relazione redatta a cura dagli Agenti di Polizia Municipale, che su disposizione del Sindaco hanno effettuato un sopralluogo sull'intero territorio comunale, confermando l'abbandono da parte di ignoti di rifiuti ingombranti, Raee e diversi rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;

- **che** per gli Agenti di Polizia Municipale è risultato impossibile individuare i responsabili dello dell'abbandono;

VISTO l'art.191 del DLGS n. 152/2006 il quale stabilisce che *“qualora si verificchino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. omissis.....”*;

VISTO l'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n.125 *“il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario, contingibile ed urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica;

RITENUTO per i motivi in premessa procedere all'immediata rimozione dei rifiuti sopra descritti;

- **DI DOVERE** derogare, ai sensi ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006, alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente, in particolare del D. Lgs n. 163/2006;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 3/2013;

VISTA la L.R. N. 9/2010;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/Rif. del 27 settembre 2013;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif. del 14 gennaio 2014;

VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie, Regio Decreto n° 1265 del 27.07.1934;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario;

VISTO l'art. 69 del D.Lgs. 29 ottobre 1955, n. 6, convertito con Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita in Sicilia dalla Legge regionale n. 48/1991;

VISTA la Circolare dell'Assessorato regionale degli enti locali 11 aprile 1992, n. 2;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità n. 13306 del 18 novembre 1994.

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981;

VISTI gli artt. 50, 54 e 107, 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii,

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257;

VISTA la L.R. 29 aprile 2014, n. 10;

ORDINA

1. **DI AFFIDARE**, in deroga, se necessario, alle norme di scelta del contraente previste del D.Lgs. n°163/2006 e ss. mm. e ii. come recepito in Sicilia con L.R. n.12/2011, previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici, **alla Ditta PIZZO PIPPO con sede in Via Belvedere n. 25, partita IVA 01220660839, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti PA000817**, con decorrenza immediata, l'espletamento del servizio : a) **di raccolta, rimozione e conferimento a centri specializzati ed abilitati al corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti, speciali non pericolosi e speciali pericolosi presenti sul territorio comunale;** b) **rimozione, previo incapsulamento e successivo trasporto al centro di conferimento autorizzato, di circa 35/40 mq. di lastre in cemento amianto, che a seguito di maltempo si trovano attualmente depositate nel**

piazzale antistante il rifugio di contrada Rocca Saracena , al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'Ambiente mediante tutti gli interventi necessari per l'espletamento del servizio essenziali;

2. Il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell'art.11, comma 13 del D. Lgs 163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente per queste ultime:

Alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno introitati dall'incasso della T.A.R.I. dai soggetti passivi e se necessario, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione, qualora occorra, per evitare danni all'Ente. Resta ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero della spesa sostenuta in forza della presente ordinanza nei confronti dell'A.T.O. ME 2 S.p.A. oggi in liquidazione ed inadempiente, e/o della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia;

3. La ditta ordinata Pizzo Pippo è **obbligata** al rispetto di tutte le norme del settore, compresa la produzione della necessaria documentazione da presentare agli Enti interessati; al pieno rispetto del Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii; a consegnare nell'immediatezza dell'esecuzione del servizio i previsti formulari di trasporto, **completi dalla certificazione dell'avvenuto e corretto smaltimento dei rifiuti rilasciata dal titolare dell'impianto, con allegati i titoli abilitativi specifici per la tipologia di rifiuti che vengono conferiti (art. 188 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.);**

4. I responsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica- finanziaria provvederanno, ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza.

5. I predetti rapporti ed interventi dovranno essere stabiliti in modo che le prestazioni e i relativi corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale: resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto necessario affinché questo Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale presenziando alle varie operazioni cosicché si possa anche addivenire alla relativa liquidazione e pagamento nel rispetto dell'art.184 del D. Lgs 18/8/2000, n.267.

6. Comunicare la presente ordinanza, ex comma 1 dell'art.191 del D.Lgs. n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito (ATO ME2 S.p.a., Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia), nonché al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti della Regione Sicilia.

7. Comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.125/2008 al Prefetto di Messina anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente ordinanza;

Notificare copia della presente:

- ✚ alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia;
- ✚ all' Ufficio Gestione Commissario Straordinario ATO ME 2;
- ✚ alla ditta Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere, 25- Montagnareale (ME);
- ✚ alla Stazione dei Carabinieri di Patti;
- ✚ al Comandante dei Vigili Urbani;
- ✚ all'Azienda sanitaria provinciale n.5 di Messina - Distretto di Patti;
- ✚ alla Procura della Repubblica di Patti.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

Montagnareale lì, 12.08.2014

IL VICE SINDACO
F.to Salvatore Sidoti

